

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: DIRITTI COLLETTIVI

DETERMINAZIONE

N. A10324 del 16/10/2012

Proposta n. 21183 del 11/10/2012

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di San Giovanni Incarico (FR) - Rettifica parziale della conciliazione del 23/04/1911 per la legittimazione dei terreni di demanio collettivo in favore della ditta MARCHITTI Assunta, e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

Proponente:

Estensore	ROIA MARIACONCETTA	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di San Giovanni Incarico (FR) – Rettifica parziale della conciliazione del 23/04/1911 per la legittimazione di terreni di demanio collettivo in favore della ditta MARCHITTI Assunta, e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell' Area Diritti Collettivi;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A06551 del 26 giugno 2012 “Delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio;

VISTI gli artt. 9 e 10 della L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la Circolare n° 2/T del 26/02/2004 e la successiva Risoluzione n° 1/2006 – Prot. n° 18288, dell' Agenzia del Territorio;

VISTO il Decreto Legge 24.01.2012, n. 1 art. 35 comma 8 e seguenti;

PREMESSO che:

- a) con Ordinanza del Regio Commissario Prefetto di Caserta del 13/01/1911, approvata con Regio Decreto del 23/04/1911 registrato alla Corte dei Conti il 03/05/1911 sono state omologate le conciliazioni intervenute tra il Comune di San Giovanni Incarico e n. 265 occupatori di terreni appartenenti al demanio civico;
- b) tra le summenzionate conciliazioni è ricompresa quella relativa al terreno individuato al Lotto 2 Foglio n. 13 mappale n. 1, di Ha 6.24.40;
- c) dalla relazione generale del Geom. Roberto Caciolo si evince che, sulla base dei calcoli eseguiti dall' allora Agente demaniale Ing. Raffaele D' Ambrosio, sul terreno sopra individuato la porzione appartenente al demanio civico corrisponde al 29,383% della superficie complessiva, e pertanto, in relazione ai Ha 6.24.40, risulta pari ad Ha 1.83.47;
- d) sul verbale di conciliazione del 1911, relativo alla quota di che trattasi, è stata riportata erroneamente la superficie di demanio civico, pari ad Ha 1.42.60 anziché ad Ha 1.83.47;
- e) di conseguenza, è rimasta esclusa dalla conciliazione del 1911, una porzione di demanio civico di superficie pari Ha 0.40.87, riferita all' intero lotto del Foglio n. 13, mappale n. 1, e, pertanto, è necessario procedere alla debita rettifica;

DATO ATTO che:

- in data 02/12/2011 con prot. n. 517120 è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura la proposta di legittimazione - redatta dal perito demaniale Geom. Augusto Bettazzi - riguardante l' occupazione abusiva di terreni risultanti in parte appartenere al demanio collettivo del Comune di San Giovanni Incarico, in favore della ditta Marchitti Assunta, avente lo scopo di sanare l' errore compiuto in sede di conciliazione;
- la summenzionata ditta è occupatrice dei terreni attualmente censiti al N.C.T. del Comune di San Giovanni Incarico al Foglio n. 13, partt. nn. 1, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 e 135 per una superficie totale di Ha 3.91.90, derivanti dal sopra menzionato lotto 2, Foglio n. 13, mappale n.1, di Ha 6.24.40;

- in relazione alla superficie di Ha 3.91.90 risulterebbe una porzione di demanio civico pari ad Ha 1.15.50, calcolato mediante applicazione della succitata percentuale del 29,383%;
- di conseguenza, in rapporto alla superficie erroneamente indicata nel Decreto del 23/04/1911 in Ha 1.42.60, risulta, per il terreno in questione, una superficie legittimata pari ad Ha 0.84.49, come risultante da:
 $39190/62440 = 62,76\% \quad 14260 \cdot 62,76\% = \text{Ha } 0.89.49;$
- pertanto, residuano ancora da legittimare relativamente alla occupazione attuale Ha 0.25.66, per sanare definitivamente l'errore commesso in sede di conciliazione del 1911;

PRESO ATTO che:

- in data 03/05/2012 con nota prot. n. 192320 la predetta proposta è stata inviata dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la Segreteria, per la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;
- la perizia del Geom. Augusto Bettazzi contiene il canone annuo di natura enfiteutica rapportato alla superficie di Ha 0.25.66 con la maggiorazione delle 10 annualità di interessi, conformemente a quanto disposto dal 1° comma dell'art. 10 della Legge 16/06/1927, n. 1766, non risultando, la ditta, in regola con i pagamenti dei canoni arretrati;

VISTA la nota prot. n. 2793 del 09/07/2012 del Comune di San Giovanni Incarico con la quale ha trasmesso:

- copia della proposta di rettifica redatta dal suindicato perito demaniale recante la relata di pubblicazione;
- la certificazione dell'avvenuto deposito degli atti istruttori alla Segreteria dell'Ente e della pubblicazione all'Albo Pretorio dal 18/05/2012 al 16/06/2012;
- l'avviso di notifica degli atti istruttori alla ditta interessata;
- la dichiarazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico attestante che avverso il progetto di che trattasi non sono pervenute, nei termini prescritti, opposizioni e/o osservazioni;
- copia della ricevuta di versamento effettuato dalla ditta interessata del capitale di affrancazione stabilito per la stessa nel progetto di legittimazione ai fini della contestuale affrancazione del canone, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 26/02/1928, n. 332;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di San Giovanni Incarico per i terreni di che trattasi, dal quale risulta che lo stesso, secondo il vigente P.R.G., in Zona E2 (Agricola di Tutela Paesaggistica);

CONSIDERATO che, di conseguenza, sussistono tutte le condizioni per procedere alla rettifica parziale della conciliazione del 23/04/1911 per la legittimazione della occupazione abusiva dei terreni, in parte appartenenti al demanio collettivo del Comune di San Giovanni Incarico, in favore della ditta Marchitti Assunta, di cui al progetto del perito demaniale Geom. Augusto Bettazzi, con la contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica;

RITENUTO che le spese istruttorie e quelle inerenti e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, vanno a carico degli occupatori;

Per le motivazioni in premessa esposte,

D E T E R M I N A

Di rettificare parzialmente la conciliazione del 23/04/1911 per la legittimazione dell'occupazione abusiva dei terreni appartenenti, in parte, al demanio collettivo del Comune di San Giovanni Incarico e censiti al N.C.T. del medesimo Comune, di cui al progetto redatto dal Geom. Augusto Bettazzi, a favore della ditta di seguito individuata:

DITTA	Dati catastali		Sup. Ha	Sup. demanio Ha *	Sup. demanio da legittimare Ha	Canone Annuo €	Capitale Affranc. €
	Fg	Part.					
MARCHITTI Assunta, n. a Pico il 04/04/1959, C.F.: MRCSNT59D44G592Q	13	1	0.03.43	1.15.15	0.25.66	48,00	960,00
		121	0.56.99				
		122	0.03.20				
		124	0.68.90				
		125	0.00.79				
		126	0.17.45				
		128	0.02.17				
		129	0.15.05				
		130	0.18.35				
		131	0.30.94				
		132	0.53.40				
		133	0.56.70				
		134	0.10.16				
		135	0.54.37				
Totale			3.91.90	1.15.15	0.25.66	48,00	960,00

(* Superficie di demanio civico nella misura del 29,383% della superficie complessiva delle terre di Ha 3.91.90, di cui Ha 0.89.49 legittimati con conciliazione del 23.04.1911)

mediante l'ulteriore imposizione del canone annuo di natura enfiteutica per un importo di €48,00 (quarantotto/00), già aumentato delle 10 annualità di interessi, previsti dal comma 1° dell'art. 10 della L. 1766/1927, che, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 26/02/1928, n. 332, viene contestualmente affrancato, a favore della ditta sopra indicata, con l'avvenuto pagamento, a favore del Comune di San Giovanni Incarico, del relativo capitale di affrancazione pari ad di € 960,00 (novecentosessanta/00).

Conseguentemente risulta legittimato il possesso di terreni in parte appartenenti al demanio collettivo del Comune di San Giovanni Incarico per una superficie di Ha 1.15.15, rispetto alla superficie totale delle terre di Ha 3.91.90, e i terreni oggetto della presente rettifica diventano di esclusiva proprietà della ditta sopra riportata, liberi da qualsiasi servitù, uso o diritto civico.

Il capitale di affrancazione versato dalla ditta dovrà essere depositato presso la tesoreria dell'Ente in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 24 della L. 1766/1927 ovvero dall'art. 8 bis della L.R. 1/1986, previa autorizzazione della Regione Lazio.

Le spese di istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste a carico della ditta medesima.

Il presente atto è adottato nell'interesse della ditta richiedente e del Comune di San Giovanni Incarico, quale soggetto titolare dei diritti civici, il quale dovrà, conseguentemente, procedere alla registrazione e trascrizione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa in materia, rispondendone in solido con la ditta medesima per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell'art. 2 della legge 1.12.1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro ed altre imposte.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

Il Direttore
Roberto Ottaviani